

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CARETTA, CIABURRO

Modifiche all'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di cause di esclusione dal regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

Presentata il 23 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha modificato le cause di esclusione dal regime forfetario, disciplinate dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Sono state introdotte, infatti, due nuove cause di esclusione che diminuiranno sensibilmente il numero di persone che potranno accedere al regime agevolato.

In primo luogo, con la totale riscrittura della lettera *d*) del comma 57, sono stati esclusi dalla possibilità di aderire al regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che detengono il controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata (Srl) o in associazioni in partecipazione nella qualità di soci di capitale o di associati, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente

riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti.

Inoltre, con la nuova lettera *d-bis*) sono state escluse le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro per cui hanno lavorato nei due anni precedenti o lavorano tuttora. Quindi, la permanenza nel regime forfetario non sarà possibile qualora l'attività svolta nei confronti del vecchio datore di lavoro risulti « prevalente » rispetto a quella svolta nei confronti di altri soggetti.

Entrambe le cause di esclusione dal regime forfetario risultano profondamente lesive della libertà imprenditoriale e della possibilità di crescita individuale.

Infatti, se il vincolo previsto dalla prima causa di esclusione è indubbiamente corretto per i soci lavoratori delle Srl o per gli

associanti nelle associazioni in partecipazione, non è certo giusto per i soci o per gli accomandanti che invece non offrono alcuna prestazione di lavoro e che sarebbero seriamente danneggiati dall'impossibilità di aderire al regime agevolato.

La nuova lettera *d-bis*), invece, creerà molti problemi a coloro che vorranno iniziare una propria attività con apertura della partita IVA. Infatti, il vincolo introdotto dalla modifica apportata dalla legge di bilancio 2019 non permetterà a queste persone, sin dall'inizio, di sviluppare la propria attività in quanto preclude di avere rapporti in misura prevalente proprio con il precedente datore di lavoro, rapporti che, invece, sono da considerare vitali nelle fasi iniziali di una nuova attività.

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, l'obiettivo di risolvere queste problematiche modificando l'articolo 1,

comma 57, lettere *d*) e *d-bis*), della legge n. 190 del 2014.

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) circoscrive l'esclusione dal regime forfetario, esentando i soci di solo capitale o gli accomandanti, in modo da non limitare la libertà imprenditoriale di coloro che possiedono quote di Srl o di società in accomandita semplice. Alla lettera *b*), invece, si opera un'estensione dell'accesso al regime forfetario a coloro che intendano aprire una nuova partita IVA e continuare a lavorare con il precedente datore di lavoro in maniera preponderante, purché non siano stati obbligati da quest'ultimo. Ciò sempre nell'intento di garantire il rispetto dell'obiettivo principale del vincolo posto dall'articolo 1, comma 57, lettera *d-bis*), ovvero quello di evitare il cosiddetto « fenomeno delle false partite IVA ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, dopo le parole: « svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni » sono aggiunte le seguenti: « , esclusi i soci di solo capitale o accomandanti »;

b) alla lettera *d-bis)*, dopo le parole: « suddetti datori di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione dei soggetti che autodichiarano la propria volontà di aprire una partita IVA ».



18PDL0058170